

COMUNE DI SALA CONSILINA (Prov. SALERNO)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (TARI)

CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

tra

Il **Comune di Sala Consilina**, successivamente denominato "**Comune**", con sede in Via Mezzacapo, 44, C.F. **00502010655**, rappresentato dal sig. in qualità di Responsabile del Settore Ecologia,

E

Il/La Signor/a(Cod Utente n°.....)

successivamente denominato "**Utente**", nato a (.....)

il, codice fiscale, residente in Sala Consilina (SA) in via.....n° in qualità di occupante l'edificio adibito ad abitazione sita in Sala Consilina alla via n°,

Premesso che

- che la Regione Campania con D.G.R. n. 384 del 31/07/2012: Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Revoca DGR 143 del 12 Aprile 2011. Modifica della DGR 638 del 3 Aprile 2009, ha stabilito che la quota di rifiuti derivante da attività di autocompostaggio venga ricompresa nel conteggio dei rifiuti raccolti in modo differenziato da ciascun Comune, nella quantità pari a 0,250 kg/giorno, per ogni cittadino a patto che questi sottoscriva una Convenzione con il Comune e che effettivamente aderisca a tale pratica;
- il Comune di Sala Consilina con la delibera consiliare n. del/...../2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata stabilita una riduzione pari al 5 % per ogni componente il nucleo familiare con un massimo del 20 % della parte variabile del tributo **T.A.R.I** in ragione d'anno, in seguito alla sottoscrizione della presente convenzione con i cittadini interessati;
- il Comune di Sala Consilina, nell'ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la massima separazione della frazione umida al fine di favorirne la valorizzazione a mezzo compostaggio sottraendola allo smaltimento con la previsione di un notevole risparmio sia per i cittadini sia in termini di diminuzione delle spese di gestione;
- che il Cittadino intende condurre l'attività di autocompostaggio della frazione umida dei rifiuti prodotta dal proprio nucleo familiare che consta di n. ____ persone, presso la propria abitazione;

si conviene quanto segue:

Art. 1 - L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti urbani (ad esempio resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti vegetali in genere, fondi di caffè, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.....) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune;

a non conferire al circuito di ritiro/raccolta rifiuti (porta a porta, ecc.) scarti di cucina, vegetali e sfalci verdi, ramaglie e residui di potatura provenienti dal proprio giardino o orto (CER 200108), esonerando il Comune dalla raccolta della frazione umida prodotta;

a conservare in buono stato la compostiera, eventualmente ricevuta dal Comune, secondo le indicazioni ricevute, evitando di danneggiarla e prevenendo i problemi derivanti da una cattiva gestione;

a restituire la compostiera, se ricevuta dal Comune che rimane proprietario della stessa nel caso decidesse, per qualsiasi ragione, di non continuare ad utilizzarla;

Art. 2 - Il compostaggio avverrà a mezzo di:

Il composter

La fossa

Il cumulo

La concimaia

Ubicazione _____

Qualora il sito utilizzato per il deposito della frazione umida, sia di proprietà di persona diversa dal richiedente, lo stesso dovrà allegare una "autorizzazione all'utilizzo del terreno" (allegato "a").

- + per **composter** è da intendersi un contenitore prefabbricato realizzato in plastica destinato specificatamente al compostaggio domestico, acquistato interamente dall'utente o realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno (cassa di compostaggio);
- + per **fossa** è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca non impermeabilizzata secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- + per **cumulo** è da intendersi l'accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- + per **concimaia** è da intendersi una buca impermeabilizzata o una platea-pavimentazione in cemento con un muretto di contenimento più o meno sotterrati;

tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo conforme alle direttive del Comune, dimensionati in rapporto alla quantità di materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato (secondo le direttive del Comune) e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato, secondo le prescrizioni di cui all'allegato "B".

- Art. 3 - L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull'area di pertinenza dell'immobile, il materiale prodotto nella struttura di compostaggio.
- Art. 4 - Il Comune, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione dell'impegno nella pratica del compostaggio domestico provvede d'ufficio ad applicare la riduzione della Tassa per la gestione dei rifiuti urbani in ragione della misura così come prevista, computandola a compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.
- Art. 5 - L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto delle presente convenzione e del possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni, anche senza preavviso, e si impegna per lo smaltimento della frazione secco indifferenziato ad utilizzare buste trasparenti consentendo anche l'apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della "frazione secca" dei rifiuti urbani al fine di verificare l'assenza, negli stessi, della frazione umida da trattare mediante compostaggio domestico e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata.
- Art. 6 - L'Utente si impegna a comunicare in forma scritta, entro 30 giorni, all'Ufficio Tributi l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio con la conseguente perdita del diritto alla riduzione.
- Art. 7 - L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta il decadimento dei benefici previsti dalla presente convenzione applicando la riduzione dei costi per l'intero importo su tutto l'anno in corso, in più saranno applicate le sanzioni previste dal DLgs 152/06 e quelle dalle vigenti ordinanze sindacali.
- Art. 8 - L'utente ha comunque la possibilità di sottoscrivere, l'anno successivo, un'ulteriore convenzione con il Comune al fine di impegnarsi ad eseguire regolarmente il compostaggio domestico presentando anche la relativa dichiarazione di impegno ad auto smaltire i propri rifiuti biodegradabili.
- Art. 9 - Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune.
- Art. 10 - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti.
- Art. 11 - La presente convenzione ha natura di scrittura privata ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese di chi vi abbia interesse

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Responsabile del Settore

l'Utente